

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

Roma 16 ottobre 2024

A TUTTI I SOCI DEL SINDACATO

Via e-mail

Oggetto: circolare n. 3/2024.

Con la fine del periodo estivo è tempo di fare il punto sulle questioni ancora pendenti per aggiornare i Soci e gli altri ex dipendenti dell'INAIL.

Lo facciamo riassumendone di seguito i termini ed evidenziando quanto si è avuto modo di discutere ed approfondire nella riunione degli Organi del Sindacato nel corso dei lavori del Convegno tenutosi a Tivoli a fine giugno del corrente anno, presenti anche gli amici Rappresentanti centrali del Coordinamento Unsa/Inail.

- **Agevolazione fiscale ex lege 252/05.**

Questo è, purtroppo, un annoso problema, oggetto di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento del diritto alla **tassazione agevolata** prevista dal 6° comma dell'art. 11 del **D. Lgs. n. 252/2005** sulle pensioni integrative/complementari erogate dal Fondo Inail 1969 (*soppresso come noto nel 1999*).

Problema avviato e sostenuto con dieci "ricorsi pilota" promossi dal Sindacato Autonomo, che hanno trovato in netta prevalenza riscontri favorevoli da parte delle Commissioni Tributarie territoriali (*ora Corti di Giustizia Tributaria*), che avevano riconosciuto il diritto degli ex dipendenti dell'INAIL (*e anche dell'INPS*) a fruire dell'agevolazione fiscale e ad ottenere il rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto al dovuto.

L' Agenzia delle Entrate, purtroppo, le ha sempre impugnate fino ad arrivare in Cassazione, la quale da circa 2 anni **si ostina a pronunciarsi con sentenze negative.**

Il relativo contenzioso, ad avviso dei legali, ha imboccato una strada avversa **anche perché** la Corte Costituzionale, contraddicendo se stessa, non si è pronunciata specificamente sull'illegittimità della norma del **6° comma dell'art. 23** del D. Lgs. n. 252/2005, che impedisce di applicare alle pensioni integrative dei dipendenti pubblici

la tassazione agevolata di cui al **6° comma dell'art. 11, consentendo di fatto** alla Corte di Cassazione, dopo che per anni aveva omesso di pronunciarsi, di assumere e reiterare l'orientamento decisamente sfavorevole.

Per maggiore chiarezza di quanto affermato, va sottolineata la circostanza sopra richiamata, in quanto la Corte Costituzionale non ha dichiarato infondata la questione sollevata dalla Commissione Tributaria di Latina, ma l'ha **ritenuta inammissibile** e quindi non ha affatto precluso la possibilità che il suddetto specifico quesito (*illegittimità del co. 6 dell'art.23*) possa essere riproposto.

Finora, però, né il giudice tributario di Latina, **né** altre Corti di Giustizia, che si sono pronunciate dopo la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, **hanno voluto accogliere le richieste dei difensori dei contribuenti** e cioè di riproporre la questione del comma 6° **e di sottoporla nuovamente all'esame della Consulta.**

Al momento ci sono ancora giudizi pendenti davanti alle Corti Tributarie di I° e di II° Grado e, per quanto remota, si continua comunque a ritenere possibile che qualcuno dei giudici decida finalmente di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Staremo a vedere ed ovviamente non mancheremo di fornire notizie, anche attraverso il **SITO del Sindacato.**

- **Recupero su TFS Avvocati e Medici.**

Un altro contenzioso giudiziario riguarda gli **Avvocati** e i **Medici** dell'INAIL (*e anche dell'INPS*) andati in pensione da aprile 2010 al 2016, nei confronti dei quali i due Istituti hanno attivato l'azione di **recupero della parte di TFS**, che avevano invece inserito nella base di calcolo, **relativa a voci diverse dallo stipendio tabellare** (*gli onorari per gli Avvocati e l'indennità di specificità medica per i Medici*).

La questione ha avuto origine quando, a seguito di ricorsi di alcuni ex artt. 15 di INPS e INAIL, i quali chiedevano che nel calcolo del loro TFS fosse inserita la componente costituita dall'indennità di funzione, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** emisero 5 sentenze (*la n. 7158/2005 per l'INAIL*), con le quali decisero che **nel calcolo del TFS non potevano essere considerate voci diverse dallo stipendio tabellare.**

Molti giudizi promossi da INAIL (*e INPS*) per ottenere la restituzione di quanto ritenuto non dovuto (*per gli Avvocati si tratta di somme a volte pari anche a circa due terzi della liquidazione*), si sono conclusi con l'accoglimento di tali richieste.

Nonostante sia stata sollevata in uno di essi (*Tribunale di Roma*) la questione di legittimità costituzionale, la Corte, ribaltando un principio sempre affermato circa la necessaria proporzionalità tra retribuzione costantemente percepita e trattamento di fine servizio, **l'ha ritenuto non fondata**.

L' inattesa e sorprendente interpretazione (*sentenza n. 73/2024 della Corte Costituzionale sull'art. 13 della Legge n. 70/1975 - "All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello **stipendio annuo complessivo** in godimento...."*), **rischierebbe**, peraltro, di non consentire a nessuno dei dipendenti dei due Istituti di includere nella base di calcolo del TFS **voci comunque** diverse dallo **stipendio annuo tabellare**. Ad avviso del Sindacato, invece, e non solo, la locuzione "**stipendio annuo complessivo**" esprime un concetto **logicamente più ampio** rispetto a "**stipendio annuo tabellare**".

A questo punto, alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza su tale discutibile interpretazione da dare all'art. 13 della Legge n. 70/1975 ed in considerazione di non improbabili sviluppi negativi della questione (*i giudici hanno incidentalmente affermato che nessuna disposizione di CCNL può derogare dall'art. 13 della Legge n. 70/75!*), **una strada percorribile** per risolvere "*in nuce*" la vicenda potrebbe essere **quella di dare applicazione** ad una disposizione (**artt. 5 e 55**) della **Legge 88/89**, tuttora vigente, **secondo la quale**, in forza della pari dignità fra disposizioni legislative e nel rispetto del criterio cronologico delle leggi, **i Consigli di Amministrazione degli Enti hanno la facoltà di formare nuovi regolamenti in materia di trattamenti di fine servizio "anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70"**.

Il Sindacato Autonomo dei Dipendenti INAIL in Pensione si riserva di compiere i necessari approfondimenti e di assumere ogni utile iniziativa, coinvolgendo anche altre Organizzazioni sindacali, in tale direzione.

- **Retribuzione individuale di anzianità (RIA).**

Come si ricorderà, all'inizio di quest'anno la **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 4 del 2024** ha dichiarato, dopo ben 34 anni, l'illegittimità dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, che escludeva l'utilizzo della anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 necessaria per ottenere la **maggiorazione RIA** (*scatto di stipendio, cosiddetto "gradone"*).

La notizia aveva suscitato molte aspettative anche tra **gli ex dipendenti INAIL**, i quali speravano e sperano di beneficiare degli effetti della pronuncia della Consulta.

Questo Sindacato, unitamente al Sindacato Autonomo UNSA/INAIL, si è occupato fin da subito della questione e con la circolare n. 2/2024 del 20 febbraio scorso ha fornito i primi chiarimenti e il suggerimento a chi ritenesse di essere interessato di inviare a INAIL e INPS gli atti interruttivi della prescrizione.

A tutt'oggi non ci sono novità: si è in attesa di conoscere l'orientamento e le decisioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ovviamente il Sindacato **continua a seguire con attenzione** l'evolversi della situazione e fornirà notizie in merito non appena possibile.

- **Perequazione pensioni al costo della vita.**

Nei giorni scorsi è stata pubblicata sul sito del Sindacato la notizia che la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi ancora una volta sul **blocco della rivalutazione automatica integrale dei trattamenti pensionistici**.

La questione è stata sollevata dalla Corte dei Conti della Toscana in composizione monocratica con l'ordinanza n. 33 - 63059 dello scorso 6 settembre, in accoglimento dell'istanza di rimessione di un ex dirigente scolastico, che aveva ricorso contro il blocco **per ottenere la perequazione integrale** del trattamento pensionistico negli **anni 2022, 2023, 2024**, sostenendo che l'articolo 1, comma 235, della legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025", violerebbe gli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione.

Non è la prima volta che il Governo di turno adotta provvedimenti di questo tipo a danno dei pensionati (*si valuta che negli ultimi 10 anni il blocco abbia provocato per i pensionati ritenuti ... ricchi un danno del 13 - 15%*), malgrado già in passato la Corte Costituzionale ne avesse dichiarato l'illegittimità. **Vogliamo sperare, perciò** - anche in previsione di un'auspicabile nuova decisione della stessa Corte, in coerenza con le precedenti e **finalmente dispositiva**, sul recente ricorso della massima Magistratura contabile dello Stato - che l'attuale Governo con la prossima legge di bilancio **voglia definitivamente porre fine ad una vera e propria ingiustizia**.

- **Tattamento di fine servizio dipendenti pubblici.**

Permane, nonostante la tenace battaglia della Unsa/Confasal, l'ingiusta "modalità" - purtroppo assurda a normativa - che non solo **ritarda e rateizza** il pagamento delle liquidazioni (TFS) "scaglionandone" l'importo anche di sette anni (!!!), ma addirittura prevede che chi ne avesse urgenza (*parliamo dei propri soldi*) **potrà chiederli ma con interessi!!!** Il danno stimato per il ritardo nel pagamento oscilla in alcuni casi tra **17.958 e 41.290 euro**.

E tutto ciò nonostante la Corte Costituzionale abbia riaffermato con due esplicite sentenze che il TFS va corrisposto come il TFR nel settore privato (*al massimo entro due mesi*), trattandosi, come noto, di “*salario differito*” che per legge è di esclusiva proprietà dei Lavoratori!

- **Rapporti con l'Amministrazione.**

Nello mese di giugno si è completata la ricostituzione degli Organi dell'Istituto con la nomina del Direttore Generale nella persona del dottor **Marcello FIORI**. Il Sindacato, ovviamente, non ha mancato di esprimergli i tradizionali auguri di buon lavoro. In occasione di un incontro del tutto informale, anzi, ha anche avuto la possibilità di una rapida “presentazione” della nostra “storica” Organizzazione, riservandosi in un successivo incontro con la Segreteria Nazionale, di illustrarne in dettaglio le finalità e le attività svolte nell'Inail nel corso dei suoi settanta e più anni di esistenza.

I più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
dr. Aldo Urbini

